

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa	MICOCHERO	Presidente est.
Dott. Enrico	SCHIAVON	Consigliere
Dott. Innocenza	VONO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
2375 del Ruolo Generale dell'anno 2021

TRA

██████████ S.R.L. E PER ESSA ██████████
██████████ S.P.A., (C.F. ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ ██████████ con
domicilio eletto in VIA ██████████ 34133 TRIESTE

PARTE APPELLANTE

CONTRO

██████████ S.P.A., (C.F. ██████████
contumace



adita, contrariis reiectis, previo ogni più utile accertamento:

- confermi la sentenza di improcedibilità della domanda per omessa comunicazione della mediazione obbligatoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- in subordine, confermi la revoca del decreto ingiuntivo opposto anche per gli altri motivi non considerati in primo grado in quanto assorbiti dalla pronuncia di improcedibilità e che si ripropongono nel presente atto: nullità della notificazione ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica della procura alle liti, nullità della domanda monitoria e difetto di prova del titolo, insufficienza probatoria del mero saldaconto, nullità della risoluzione e revoca, nullità della fideiussione, nullità del decreto ingiuntivo opposto, domanda di condanna della parte convenuta opposta per temerarietà ex art. 96 co. 3 c.p.c.;

- in ogni caso: compensi, spese anche generali, accessori di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con designazione del sottoscritto avvocato



quale antistatario.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] [REDACTED] adivano il Tribunale di Venezia evocando in giudizio la [REDACTED] S.p.a. ed esponendo che era stato emesso dal suddetto Tribunale nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 203/2019 per il pagamento di 239.915,80 euro per scoperto del conto corrente intestato a [REDACTED] [REDACTED] S.r.l.; che era nulla la notificazione del DI opposto in quanto incompleta; che era nulla la domanda monitoria per difetto di prova del titolo; che era nulla la certificazione ex art. 50 TULB dimessa in sede monitoria e la risoluzione del 10.3.2011; che era nullo il contratto di fideiussione per essere stato utilizzato il modulo ABI in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90.

Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse revocato e/o dichiarato nullo o annullabile il DI opposto e che fosse accertata la nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata.



Si costituiva la convenuta contestando quanto dedotto e chiedendo la conferma del DI opposto.

Il Giudice, rilevato che la controversia rientrava tra le cause soggette a mediazione obbligatoria, concedeva a parte opponente termine di 15 giorni per introdurre il procedimento che non veniva espletato. Successivamente la società [REDACTED] veniva di chiarata fallita e il processo interrotto.

Il giudizio veniva regolarmente riassunto e il fallimento rimaneva contumace. Si costituivano [REDACTED] a mezzo della mandataria [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., quale mandataria per la gestione del credito di [REDACTED] S.p.a..

Il Giudice quindi sulla base della sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 19596/20, concedeva all'opposta termine di 15 giorni per introdurre la mediazione. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] chiedeva la rimessione in termini per proporre la mediazione in quanto aveva richiesto alla camera arbitrale di attivare la procedura indicando correttamente il cognome del convenuto e che questi tuttavia all'incontro fissato non si era presentato, con esito



negativo della mediazione, in quanto la convocazione era stata inviata a [REDACTED] [REDACTED] e non a [REDACTED]

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2070/21, dichiarava la improcedibilità della domanda.

Osservava al riguardo che era onere delle opposte provvedere ad introdurre la procedura di mediazione e che l'errore compiuto dalla camera arbitrale si riverberava a carico della parte che l'aveva scelta.

Avverso detta sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] rappresentata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. enunciando i seguenti motivi di gravame.

- a) Validità della convocazione effettuata nei confronti del [REDACTED] e quindi dell'incontro di mediazione.

Osservava che la convocazione operata dalla camera arbitrale nei riguardi del [REDACTED] non era né nulla né inesistente essendo la raccomandata stata inviata nell'indirizzo di residenza del [REDACTED] senza che vi sia stata alcuna indagine sulla incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione era diretta.



b) Natura non perentoria del termine per avviare la mediazione.

Osservava che il termine di 15 giorni per l'inizio della procedura di mediazione non solo non era perentorio, ma non aveva nemmeno la natura di termine processuale. Precisava inoltre che in ogni caso si era attivata tempestivamente e diligentemente per attivare la procedura di mediazione, e, non appena accortasi dell'errore in cui era incorsa la camera arbitrale, aveva presentato istanza per la rinnovazione della procedura prima della data fissata dal giudice per la prosecuzione del giudizio.

c) Sussistenza delle condizioni per concedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Osservava al riguardo che l'errore nella convocazione del [REDACTED] era comunque addebitabile all'organismo di mediazione e che nessuna colpa poteva essere addebitata all'appellante, per cui doveva trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini.

Si costituiva [REDACTED] chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata,



i motivi di opposizione già svolti in primo grado. Le altre parti rimanevano contumaci.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello proposto deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

I motivi di gravame possono essere trattati unitariamente vertendo tutti sul diniego della richiesta di rimessione in termini da parte del primo giudice.

Ora va osservato che il lo stesso appellante, condivisibile o meno tale asserzione, qualifica il termine di 15 che il giudice ha dato alla parte opponente per iniziare il procedimento di mediazione come un termine non perentorio e non avente addirittura natura di termine processuale. Se dunque l'appellante parte da tali premesse, risulta evidente l'inapplicabilità dell'art. 153 c.p.c., che riguarda l'istituto della rimessione in termini in caso in cui non sia stato rispettato un termine processuale.



Né è possibile esperire la procedura in questo grado in quanto in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. n. 25155/20).

Va quindi evidenziato che la procedura di mediazione non è stata correttamente espletata ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità per un errore nella individuazione della persona fisica del destinatario della convocazione.

Parte appellante afferma che tale errore compiuto dalla camera arbitrale non dovrebbe ripercuotersi in



danno della parte che ha promosso correttamente la procedura. Tale affermazione è condivisibile in quanto se è vero che la parte istante la procedura di mediazione ha un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall'organo prescelto, nel caso di specie l'appellante aveva correttamente indicato all'organo di mediazione il nominativo della controparte.

Sarebbe tuttavia stato suo onere iniziare una nuova procedura al fine di realizzare la condizione di procedibilità, convocando nuovamente, questa volta correttamente, la controparte. Parte appellante quindi non si è attivata, limitandosi a chiedere all'udienza di rinvio fissata dal primo giudice una rimessione in termini che non poteva essere concessa, anziché attivarsi per intraprendere una nuova procedura e, al più, chiedere un rinvio al giudice per la sua prosecuzione, che il giudice avrebbe dovuto concedere.

Quanto alle spese di lite del grado, in considerazione della particolarità della controversia, esse possono essere interamente compensate.



Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. e, per essa, [REDACTED] S.p.a. nei confronti di [REDACTED] S.p.a., [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] così decide:

- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2070/21;

- Compensa interamente le spese di lite del grado;

- Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di



Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di
stabilità del 2013, co.1.

Così deciso in Venezia il 20 giugno 2023

Il Presidente est.

Dott. Lisa Micochero

